



COMUNE DI BELLUNO

LOTTO 2)

**POLIZZA ALL RISK
OPERE D'ARTE**

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI BELLUNO
piazza Duomo, 1
32100 Belluno
C.F. – P.I.V.A. 00132550252

e

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31/12/2019
Alle ore 24.00 del :	31/12/2023



SOMMARIO

SEZIONE 1	DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ
Art.1	Definizioni
Art.2	Attività, beni assicurati ed ubicazioni
SEZIONE 2	NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.2	Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3	Durata del contratto
Art.4	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.5	Regolazione del premio
Art.6	Variazione del rischio
Art.7	Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
Art.8	Clausola di recesso
Art.9	Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Art.10	Modifiche dell'assicurazione
Art.11	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art.12	Oneri fiscali
Art.13	Foro competente
Art.14	Interpretazione del contratto
Art.15	Ispezione delle cose assicurate
Art.16	Assicurazione per conto di chi spetta
Art.17	Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Art.18	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art.19	Coassicurazione e delega
Art.20	Rinvio alle norme di legge
Art.21	Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge n. 136/2010
Art.22	Posta certificata
Art.23	Trattamento dei dati
Art.24	Cauzione definitiva
Art.25	Clausole vessatorie
SEZIONE 3/A	MOSTRE ED ESPOSIZIONI D'ARTE: RISCHI COPERTI
Art. A/1	Oggetto dell'assicurazione
Art. A/2	Limiti spaziali e temporali dell'assicurazione
Art. A/3	Delimitazione del rischio
Art. A/4	Condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia
Art. A/5	Furto e rapina
Art. A/6	Deprezzamento
Art. A/7	Valore assicurabile
Art. A/8	Obblighi in caso di sinistro
Art. A/9	Procedura per la valutazione del danno – Mandato dei periti
Art. A/10	Esagerazione dolosa del danno
Art. A/11	Recupero delle cose rubate
Art. A/12	Modalità di applicazione del contratto
Art. A/13	Furto commesso dai dipendenti
Art. A/14	Terremoto
Art. A/15	Inondazioni, alluvioni, allagamenti

Art. A/16	Furto con destrezza
Art. A/17	Atti di vandalismo, eventi socio-politici
Art. A/18	Rinuncia alla rivalsa
Art. A/19	Guasti cagionati dai ladri
Art. A/20	Variazioni climatiche
SEZIONE 3/B	OGGETTI DELL'ENTE: RISCHI COPERTI
Art. B/1	Oggetto dell'assicurazione
Art. B/2	Furto e rapina
Art. B/3	Esclusioni
Art. B/4	Ubicazione e trasporto delle cose assicurate
Art. B/5	Obblighi in caso di sinistro
Art. B/6	Procedura per la valutazione del danno – Mandato dei periti
Art. B/7	Stima accettata
Art. B/8	Limite massimo di indennizzo
Art. B/9	Pagamento dell'indennizzo
Art. B/10	Recupero delle cose rubate Art. B/11 Deprezzamento
Art. B/12	Furto commesso dai dipendenti
Art. B/13	Terremoto
Art. B/14	Inondazioni, alluvioni, allagamenti
Art. B/15	Furto con destrezza
Art. B/16	Atti di vandalismo, eventi socio-politici
Art. B/17	Mezzi di chiusura dei locali
Art. B/18	Garanzia trasporti
Art. B/19	Rinuncia alla rivalsa
Art. B/20	Guasti cagionati dai ladri
Art. B/21	Opere all'esterno
SEZIONE 4	SOMME ASSICURATE, CALCOLO DEL PREMIO
Art.1	Ubicazioni - somme assicurate e calcolo del premio
Art.2	Riparto di coassicurazione
Art.3	Disposizione finale

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

Art.1 - Definizioni

Allagamenti:	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Autocombustione:	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Beni Assicurati (a titolo indicativo e non esaustivo)	<p>Opere ed oggetti d'arte, intendendosi compreso qualunque oggetto che rivesta interesse artistico (es. libri, manoscritti, documenti storici, miniature etc.) nonché oggetti di interesse storico, architettonico, archeologico, scientifico, mobiliario di antiquariato, suppellettili varie, armi e comunque a titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <p>a) ceramiche, porcellane, sculture, lampadari, vetri colorati e non, reperti archeologici, mosaici, argenterie, oreficeria, strumenti musicali, orologi, (cosiddette opere fragili), ecc.;</p> <p>b) affreschi, tele, dipinti, pitture, quadri, cornici, disegni, stampe, fotografie, materiale di archivi storici, mosaici, statue, sculture in genere, calchi, gessi, cere, mobili d'antiquariato, arazzi, tappeti, tessuti in genere, costumi, cuoi, avori, miniature, ferri battuti, armi, monete, medaglie, modelli in scala, matrici xilografiche, matrici in genere, microscopi, attrezzature scientifiche in genere, ogni altra raccolta scientifica, d'antichità o numismatica, collezione od oggetto d'arte, compresi imballaggi nuovi allestiti per trasporto di particolari opere (cosiddette opere non fragili), ecc...</p>
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Danni consequenziali:	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
Danni diretti:	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione
Danni indiretti:	Sospensione di lavoro, perdita di fatturato, sospensione di erogazione servizio o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
Deprezzamento:	La diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva

	immediatamente prima del sinistro.
Esplosione:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Estorsione:	Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
Fenomeno Elettrico:	Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, danneggia impianti, macchinari, apparecchiatura, attrezzature elettriche e/o elettroniche, circuiti e simili.
Franchigia temporale:	L'importo sull'indennizzo che resta a carico dell'Assicurato in relazione ad un determinato periodo di tempo.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Furto:	Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.
Implosione:	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Incendio:	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Indennizzo :	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inondazioni e/o alluvioni:	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Massimale per sinistro :	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo Rischio Assoluto:	Forma di assicurazione per la quale l' assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato , anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati. Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale di cui al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.
Restauro :	Spese effettuate dall'Assicurato al fine di riportare un Bene Assicurato che ha subito un danno materiale assicurato ai sensi del presente contratto nello stato in cui si trovava immediatamente prima del sinistro.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoppio :	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.

Società controllata:	La Società che si trova nei confronti della Contraente nei rapporti di cui all'Art. 2359 C.C., ovvero la società in cui la Contraente ha, direttamente o indirettamente, il controllo, nonché la società controllante e tutte le società da questa direttamente e/o indirettamente controllate.
Stima accettata:	Il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo tra le parti;
Terremoto:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
Terrorismo:	Per terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Valore commerciale:	Il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato;
Valore dichiarato:	Il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro;
Valore intero:	Forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e deve essere fatta per l'intero loro valore. Comporta l'applicazione della regola proporzionale se le cose sono assicurate per un valore inferiore.

Art.2 – Attività, beni assicurati ed ubicazioni

Amministrazione Comunale. Ente Territoriale.

La Società tiene indenne il Contraente/Assicurato per i danni e le perdite materiali e dirette, conseguenti al verificarsi degli eventi dannosi previsti in polizza, subiti dalle opere e dagli oggetti d'arte assicurati così come di seguito individuati:

Sezione A – (Mostre ed esposizioni temporanee)

Beni assicurati di proprietà di terzi temporaneamente ospitati in locali e/o spazi espositivi del Contraente/Assicurato e o altri soggetti nel contesto di mostre, esposizioni, iniziative e manifestazioni culturali ed artistiche in genere dal Contraente stesso organizzate e/o patrocinate.

Le sedi espositive dovranno essere comunicate anticipatamente alla Società.

Sezione B – (Patrimonio dell'Ente e o di terzi)

Beni assicurati di proprietà dell'Ente Contraente/Assicurato e/o di terzi, continuativamente ospitati in locali o spazi di proprietà e/o conduzione del Contraente/Assicurato o di altri Enti.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, così come previsto dal successivo Art. 6 Variazione del rischio.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro.

Art.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

Alla scadenza del contratto, la Società si impegna, a semplice richiesta del Contraente e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di evidenza pubblica, a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale; il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

Il Contraente ha la facoltà di:

- chiedere, alla scadenza contrattuale riportata in frontespizio, il rinnovo del contratto per un ulteriore biennio;
- recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviare con almeno 180 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012).

L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza (31/12/2019) ancorché il premio o rateo annuale venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo e così per ogni anno di validità della polizza.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 45 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società a mezzo raccomandata o fax o e.mail

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato

Art.5 – Regolazione del premio

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, e salvo quanto diversamente regolamentato, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato, in positivo, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze positive e/o negative risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 6 Variazione del rischio

1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione dell'Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell'Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).

3. L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 7 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art.6 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.

2. L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria proposta di revisione.
3. In caso di accordo tra e parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 8 – Clausola di Recesso

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.
3. Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni.
L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 18 (Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 9 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 8 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

Art.10 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.11- Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte tramite posta elettronica certificata od altro mezzo (telex o simili) indirizzata alla Società

Art. 12 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.13 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.14 - Interpretazione del contratto

Il Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.
Resta escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. E' vietato in ogni caso il compromesso.

Art.15 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.16 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art.17 - Titorarietà dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art.18 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

L'Assicuratore:

1. entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato foglio elettronico tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

a) sinistro senza seguito;

b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;

c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.];

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 0,01 % del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 500,00.

3. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

Art.19 - Coassicurazione e delega (opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fermo restando che tutti i documenti assicurativi (polizza/appendici) emessi dalla Delegataria dovranno essere sottoscritti anche da ciascuna coassicuratrice.

Art.20 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 21 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 22 – Posta certificata

Qualora il Contraente lo richieda, La Società si obbliga all'attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l'inoltro e/o ricezione delle comunicazioni relative alla gestione sinistri.

Art. 23- Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali

Art. 24 – Cauzione definitiva

La Società deve produrre la dovuta cauzione definitiva costituita secondo le disposizioni dell'art. 103 del Dlgs n. 50/2016

Art.25 – Clausole vessatorie

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, prima della data di effetto della polizza.

**SEZIONE 3 -
A (MOSTRE ED ESPOSIZIONI D'ARTE)**

Art. A/1 – Oggetto dell'assicurazione

L'Assicurazione è prestata in base alle Condizioni Generali dei Capitolati, in quanto applicabili caso per caso in relazione ai mezzi di trasporto impiegati, della Polizza Italiana di assicurazione per merci trasportate a mezzo autocarro, della Polizza Italiana di assicurazione per merci trasportate a mezzo ferrovia o posta, della Polizza italiana di assicurazione marittima sopra merci e della Polizza di assicurazione delle merci spedite per via aerea. Le norme che seguono prevalgono, in caso di discordanza, sulle condizioni generali dei vari capitolati avanti menzionati.

Art. A/2 – Limiti spaziali e temporali dell'assicurazione

La presente assicurazione si intende prestata da "chiodo a chiodo" ed ha inizio dal momento in cui le opere assicurate vengono rimosse dal posto ove normalmente si trovano per essere quivi imballate per il trasporto indicato alla sede della mostra. L'assicurazione continua senza interruzione durante il viaggio, fino a che le opere stesse non siano collocate al loro posto nei locali d'esposizione e per ogni eventuale proroga che dovrà essere comunicata all'assicuratore per il pagamento del relativo sovrappremio.

La garanzia è pure valida durante le operazioni di rimozione dal posto ove le opere assicurate sono rimaste giacenti per essere quivi nuovamente imballate per il viaggio di ritorno e durante tale viaggio, fino alle rispettive località di provenienza, al disimballaggio ed al ricollocamento o comunque alla riconsegna delle stesse nei loro posti di origine. Le operazioni di cui sopra e, in particolare quelle di rimozione e di imballaggio, verranno effettuate anche da personale adeguatamente istruito, non specializzato. Salvo patto contrario la garanzia non comprende i danni e le perdite che colpiscono le opere assicurate durante la loro esposizione in mostra all'aperto.

Art. A/3 - Delimitazione del Rischio

I) Rischi Assicurati

Sono a carico della Società tutti i danni e le perdite materiali e diretti, comprese le spese di restauro e deprezzamento, che possono subire le opere assicurate durante la validità della presente polizza salvo quanto disposto dal paragrafo II (Rischi Esclusi)

II) Rischi Esclusi

Sono espressamente esclusi le perdite ed i danni dipendenti totalmente o parzialmente, direttamente od indirettamente da:

- a) dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei loro dipendenti o rappresentanti o delle persone incaricate della sorveglianza dei locali della mostra;
- b) furto con destrezza;
- c) mancanza di cose assicurate rilevata soltanto a fine della mostra attraverso l'inventario;
- d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio;
- e) influenza di temperatura, di umidità ed in genere di clima;
- f) vizio proprio e qualità insite delle opere assicurate; screpolature preesistenti e cadute di colore conseguenti;
- g) lavori di restauro, di manutenzione o di pulitura straordinaria, salvo che non siano ordinati dalla Società a seguito di un sinistro;
- h) contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- i) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- j) ostilità, fatti, atti ed operazioni di guerra dichiarata o non dichiarata e loro conseguenze, ed in genere da ogni accidente di guerra, mine, bombe od altri ordigni di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotta civile che ne derivi;
- k) cattura, sequestro, arresto, disposizioni restrittive, interdizioni di commercio, blocco, detenzione e loro conseguenze e da ogni tentativo fatto a tali fini; atti, disposizioni o provvedimenti di governi, autorità e popoli;
- l) atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri; scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà di lavoro, tumulti o sommosse civili;
- m) atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici; atti di vandalismo, boicottaggio e sabotaggio.

Sono, infine, escluse le rotture di eventuali vetri di protezione delle opere assicurate, mentre è compreso il danno arrecato alle opere stesse dalle predette rotture.

Art.A/4 - Condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia

A) Durante il trasporto, la garanzia comprende i danni alle opere assicurate durante le operazioni di carico, scarico e trasporto a condizione che:

- tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte;
- che l'imballaggio sia adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
- nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura, i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
- nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi da serrature di sicurezza o costantemente vigilati;
- nei trasporti a mezzo nave, lo stivaggio avvenga esclusivamente sottocoperta in stive e/o vani adeguati alla natura delle opere,
- nei trasporti a mezzo aereo, le opere siano caricate in cabine o stive climatizzate e pressurizzate.

Sono esclusi i danni dovuti a difetto, vizio od insufficienza di imballaggio. Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali impiegati per l'imballaggio purché tali materiali siano di qualità non dubbia, ferma la facoltà di regresso della Società verso il fornitore di detti materiali.

A parziale deroga di quanto precede la garanzia trasporti è operante in forma automatica per trasporti delle cose assicurate effettuati da dipendenti e/o incaricati del Contraente con l'uso di automezzi del Contraente o dei dipendenti o degli incaricati autorizzati anche nel caso in cui il trasferimento presso terzi delle opere assicurate sia dovuto a manutenzione, restauro o ripristino.

B) Durante la giacenza, l'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia furto che:

- ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.;
- esista e sia funzionante impianto d'allarme antintrusione e del relativo sistema di segnalazione in ogni sede espositiva;
- non sia permesso ai visitatori di usare, spostare o maneggiare le opere assicurate.

I danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno risarciti con l'applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro.

La Società ha diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.A/5 – Furto e rapina

In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento di chiavi autentiche;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

L'assicurazione vale altresì in caso di rapina quand'anche le persone su cui viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Art. A/6 - Deprezzamento

In caso di danno materiale parziale all'opera assicurata, indennizzabile a sensi di polizza, la Società risponderà delle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata e altresì del relativo deprezzamento. In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società corrisponderà anche l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme.

Art. A/7 - Valore Assicurabile

Il valore assicurabile è quello per cui l'Assicurato trovasi realmente esposto. L'indicazione da parte del Contraente del valore degli autori delle opere di cui agli elenchi non implica riconoscimento di autenticità delle medesime da parte dell'Assicuratore. In caso di danno indennizzabile a termine della presente polizza, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt.1907 (assicurazione parziale), 1908 (valore della cosa assicurata), 1909 (assicurazione per somma eccedente il valore delle cose) del Codice Civile. Qualora l'opera non venisse riconosciuta autentica, si farà luogo alla restituzione del premio - al netto dell'imposta - in proporzione al rapporto fra valore assicurabile e valore assicurato.

Se tutte le opere, o parte di esse, sono state stimate da esperto in opere d'arte il valore riportato nella polizza si intende il valore dell'opera al momento del sinistro, tale stima s'intende accettata tra le parti così come previsto dall'Art.1906 del Codice Civile.

Art. A/8 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) dare ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile, entro dieci giorni da quando ne viene a conoscenza, notifica scritta del sinistro alla Società a mezzo raccomandata, telegramma o telex o telefax. Qualora si trattasse di furto, rapina o di perdita, il termine di denuncia viene ridotto a 3 giorni;
- b) come previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne l'importanza e salvaguardare i beni assicurati
- c) qualora previsto dalla Legge, avvisare l'Autorità di Polizia del luogo entro le 24 ore successive al momento in cui egli è venuto a conoscenza dell'accaduto;
- d) indicare nella denuncia o, nell'impossibilità, in una ulteriore dichiarazione fatta entro il più breve termine la data e le circostanze del sinistro, le cause note o presunte, l'elenco delle opere perdute, distrutte o danneggiate, la natura e l'importo approssimativo dei danni;
- e) trasmettere, su semplice richiesta della Società, tutti i documenti necessari alla stima del danno;
- f) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ed indennizzo;

- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dalle Autorità competenti in relazione al sinistro.

Art. A/9 – Procedura per la valutazione del danno – Mandato dei periti

I) Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle parti :
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà. L'Assicurato conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennizzo spettantegli a termini di polizza.

II) Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa, e modalità del sinistro, accertare l'autenticità delle opere;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.A/8 della presente Sezione.
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al comma III del presente articolo.
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del comma I, lett. b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

III) Determinazione dell'indennizzo

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato corrisponde:

- la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
oppure
- il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme.

IV) Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Art. A/10 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. A/11 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del furto o della rapina.

Se gli oggetti recuperati rivelassero d'essere di qualità e valore difformi a quanto preso come riferimento per la determinazione del danno, l'Assicurato si obbliga a riprenderne possesso restituendo l'indennizzo percepito, fermo il diritto dell'Assicurato all'indennizzo per gli eventuali danneggiamenti subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del sinistro.

Art. A/12 - Modalità di applicazione del Contratto

La notifica dei rischi deve essere effettuata alla Società tramite posta elettronica certificata telex o telefax, da inviarsi prima dell'inizio di ogni singola mostra. La garanzia per le singole esposizioni decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato dal Contraente nella richiesta di copertura. Nella richiesta dovranno essere indicati:

- a) la descrizione delle opere (autore, titolo dell'opera ed in mancanza descrizione del soggetto raffigurato dimensioni e tecnica) e la relativa somma da assicurare, l'eventuale esistenza di perizia con indicazione del perito che ha redatto il documento;
- b) il/i vettore/i per il trasporto delle opere;
- c) la data di consegna e le località di partenza e di arrivo delle opere;
- d) modalità del trasporto delle opere e valore dichiarato;
- e) data di inizio e termine della mostra.

Art. A/13 – Furto commesso dai dipendenti

La Società presta la propria garanzia contro i furti, avvenuti nei modi previsti dal contratto, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente, o il furto avvenga con la partecipazione e concorso del dipendente, e sempreché si verificano le seguenti circostanze:

- A) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle di particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- B) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art. A/14 – Terremoto

A parziale deroga dell'art. 1912 del Codice Civile, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle opere assicurate da terremoto, intendendosi per tale un sismico brusco e repentino della crosta terrestre, dovuto a cause endogene. Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa somma maggiore del 70% del valore globalmente assicurato con deduzione di una franchigia di € 5.000,00 che rimarrà a carico del Contraente/Assicurato.

Art. A/15 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde anche dei danni agli enti assicurati cagionati da inondazioni, alluvioni allagamenti. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di importo pari a € 5.000,00. In nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'evento medesimo, somma maggiore del 50% del valore globalmente assicurato.

Art. A/16 – Furto con destrezza

A parziale deroga della corrispettiva esclusione la garanzia è estesa al furto con destrezza, purché constatato e denunciato entro le 72 ore immediatamente successive all'evento stesso, commesso durante l'orario di esposizione al pubblico a condizione che in ogni locale espositivo vi sia almeno una persona di sorveglianza o esista sistema di telecamere a circuito chiuso che consenta il monitoraggio remoto degli oggetti da parte di personale preposto alla funzione.

Art. A/17 – Atti di vandalismo, eventi socio-politici

A parziale deroga della corrispettiva Esclusione, la garanzia è estesa ai danni ed alle perdite derivanti da atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici, atti di vandalismo, boicottaggio, sabotaggio, anche se non se ne conosce l'autore. In nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa somma maggiore del 70% del valore globalmente assicurato, senza deduzione di franchigia.

Art. A/18 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia espressamente ad esercitare azione di rivalsa nei confronti dei vettori, dei vettori terrestri ed imballatori, salvo il caso di dolo, nonché nei confronti del Contraente, dei suoi dipendenti, degli addetti alla sorveglianza e di tutti i soggetti che collaborino con il Contraente.

Art. A/19 – Guasti cagionati dai ladri

L'assicurazione comprende, fino al limite di:

Opzione base: € 10.000,00 per sinistro

Opzione 1): € 15.000,00 per sinistro

Opzione 2) € 20.000,00 per sinistro

Opzione 3) € 25.000,00 per sinistro

i guasti cagionati dai ladri nell'effettuare o nel tentare il furto e/o la rapina, ai locali contenenti le cose assicurate, ai fissi e agli infissi, agli impianti di rilevazione e di allarme ecc.

Art. A/20 – Variazioni climatiche

A parziale deroga dell'art. A/3 – delimitazione del rischio, sezione II) Rischi esclusi, la garanzia è estesa alle perdite e ai danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.

SEZIONE 3 - B (PATRIMONIO DELL'ENTE E/O DI TERZI)

Art. B/1 - Oggetto dell'assicurazione

Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti, comprese le spese di restauro e deprezzamento, a seguito di eventi che provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento delle cose assicurate.

Art. B/2 - Furto e rapina

In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento di chiavi autentiche;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo. L'assicurazione vale altresì in caso di rapina quand'anche le persone su cui viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Art. B/3 – Esclusioni: Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) cornici e vetri protettivi dei quadri, salvo quanto diversamente precisato in polizza;
- b) i danni causati da gelo, calore, variazione di temperatura o pressione - salvo quelli derivanti da incendio, guasto degli impianti, combustione, bruciature, fulmine, esplosione, scoppio, bang sonico - umidità dell'aria;
- c) i danni causati da cattivo stato di conservazione dell'oggetto assicurato, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;
- d) i danni causati dai tarli, tarme o altri insetti;
- e) i danni o deterioramenti di qualsiasi oggetto assicurato aventi la loro diretta origine in un'operazione di pulitura, riparazione o rimessa a nuovo effettuata da personale non specializzato o con metodologie non idonee;
- f) i danni determinati od agevolati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, nonché delle persone cui sono affidati od hanno in custodia gli oggetti assicurati;
- g) ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere riscontrati in sede di inventario.

La Società non indennizza inoltre i danni:

- 1) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
- 2) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, mareggiate, frane e valanghe;
a meno che l'assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con gli eventi di cui ai punti 1),2),3).

Art. B/4 – Ubicazioni e trasporto delle cose assicurate

L'assicurazione vale esclusivamente per le ubicazioni specificate nella scheda di polizza di cui alla sezione 4, art. 1. Pertanto l'assicurazione rimane sospesa se le cose assicurate vengono trasportate in luoghi diversi da quelli indicati in polizza senza il preventivo consenso della Società, salvo quanto diversamente previsto e disciplinato in polizza. Tuttavia, se entro 15 giorni da quello in cui avrà ricevuto l'avviso di trasporto la Società non avrà dichiarato di voler recedere dal contratto, l'assicurazione si intenderà valida per la nuova ubicazione.

Si intendono altresì assicurate (anche per la garanzia Trasporto) anche altre sedi occasionali tra le quali anche i laboratori di manutenzione, ripristino e restauro utilizzati dal Contraente per operazioni di manutenzione /restauro delle proprie cose assicurate, purchè tali operazioni avvengano in strutture aventi adeguate caratteristiche costruttive, di sicurezza e di protezione.

Art. B/5 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) dare ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile, entro dieci giorni da quando ne viene a conoscenza, notifica scritta del sinistro alla Società a mezzo raccomandata, telegramma o telex o telefax. Qualora si trattasse di furto, rapina o di perdita, il termine di denuncia viene ridotto a 3 giorni;
- b) come previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne l'importanza e salvaguardare i beni assicurati;
- c) qualora previsto dalla Legge, avvisare l'Autorità di Polizia del luogo entro le 24 ore successive al momento in cui egli è venuto a conoscenza dell'accaduto;
- d) indicare nella denuncia o, nell'impossibilità, in una ulteriore dichiarazione fatta entro il più breve termine la data e le circostanze del sinistro, le cause note o presunte, l'elenco delle opere perdute, distrutte o danneggiate, la natura e l'importo approssimativo dei danni;
- e) trasmettere, su semplice richiesta della Società, tutti i documenti necessari alla stima del danno;
- f) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ed indennizzo;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dalle Autorità competenti in relazione al sinistro.

Art. B/6 - Procedura per la valutazione del danno – Mandato dei periti

I) Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle parti :
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà. L'Assicurato conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennizzo spettantegli a termini di polizza.

II) Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa, e modalità del sinistro, accertare l'autenticità delle opere;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.B/5 della presente Sezione.
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al comma III del presente articolo.
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del comma I, lett. b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

III) Determinazione dell'indennizzo.

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato corrisponde:

- la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- oppure
- il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme.

Art. B/7 - Stima accettata

Si prende atto che l'elenco analitico delle cose assicurate, che fa parte integrante della presente polizza, assume la qualifica di stima accettata. Qualora in seguito ad una mostra o esposizione, una cosa assicurata ed elencata venga rivalutata o deprezzata da parte di almeno tre esperti, per "stima accettata" si intenderà il valore attribuito da detti esperti. Il maggiore o minor premio relativo alla variazione di valore verrà regolato entro 90 giorni dalla ricorrenza annuale del premio mediante emissione di relativa appendice. Il premio per l'annualità in corso al momento del verificarsi della variazione verrà calcolato convenzionalmente al 50% dell'aumento o della diminuzione su base annua.

Art. B/8 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C. C. , per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

L'Assicurato non ha il diritto di abbandonare alla Società né in tutto né in parte le cose residue o salvate dal sinistro.

Art. B/9 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Art. B/10 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del furto o della rapina.

Se gli oggetti recuperati riveleranno di essere di qualità e valore difformi a quanto preso come riferimento per la determinazione del danno, l'Assicurato si obbliga a riprenderne possesso restituendo l'indennizzo percepito, fermo il diritto dell'Assicurato all'indennizzo per gli eventuali danneggiamenti subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del sinistro.

Art. B/11 - Deprezzamento

In caso di danno materiale parziale alla cosa assicurata , indennizzabile a sensi di polizza, la Società risponderà delle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata e altresì del deprezzamento della cosa. In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società corrisponderà anche l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme.

Art. B/12 – Furto commesso dai dipendenti

A parziale deroga dell'art. B/3 - Esclusioni la Società presta la propria garanzia contro i furti, avvenuti nei modi previsti dal contratto, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente, o il furto avvenga con la partecipazione e concorso del dipendente, e sempreché si verifichino le seguenti circostanze.-

- A) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle di particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- B) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art. B/13 – Terremoto

A parziale deroga dell'art. 1912 del Codice Civile, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle opere assicurate da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre, dovuto a cause endogene. Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa somma maggiore del 70% del valore globalmente assicurato assicurato con deduzione di una franchigia di €. 5.000,00.= che rimarrà a carico della Contraente.

Art. B/14 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde anche dei danni agli enti assicurati cagionati da inondazioni, alluvioni allagamenti. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di importo pari a €. 5.000,00.= In nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'evento medesimo, somma maggiore del 50% del valore globalmente assicurato.

Art. B/15 – Furto con destrezza

La Società si obbliga ad indennizzare il furto con destrezza, purché constatato e denunciato entro le 72 ore immediatamente successive all'evento stesso, commesso durante l'orario di esposizione al pubblico a condizione che in ogni locale espositivo vi sia almeno una persona di sorveglianza o esista sistema di telecamere a circuito chiuso che consenta il monitoraggio remoto degli oggetti da parte di personale preposto alla funzione.

Art. B/16 – Atti di vandalismo, eventi socio-politici

A parziale deroga della corrispettiva Esclusione, la garanzia è estesa ai danni ed alle perdite derivanti da atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici, atti di vandalismo, boicottaggio, sabotaggio, anche se non se ne conosce l'autore. In nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa somma maggiore del 70% del valore globalmente assicurato senza deduzione di franchigia.

Art. B/17 – Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia che:

- ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.;
- esista e sia funzionante impianto d'allarme antintrusione e del relativo sistema di segnalazione in ogni sede espositiva;
- non sia permesso ai visitatori di usare, spostare o maneggiare le opere assicurate.

I danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno risarciti con l'applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro.

La Società ha diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. B/18 - Garanzia trasporti

Durante il trasporto, la garanzia comprende i danni alle cose assicurate durante le operazioni di carico, scarico e trasporto a condizione che:

- tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte;
- che l'imballaggio sia adeguato alla natura delle cose in relazione al tipo di trasporto effettuato;
- nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metalliche o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura, i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
- nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi da serrature di sicurezza o costantemente vigilati;
- nei trasporti a mezzo nave, lo stivaggio avvenga esclusivamente sottocoperta in stive e/o vani adeguati alla natura delle opere,
- nei trasporti a mezzo aereo, le opere siano caricate in cabine o stive climatizzate e pressurizzate.

Sono esclusi i danni dovuti a difetto, vizio od insufficienza di imballaggio. Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali impiegati per l'imballaggio purché tali materiali siano di qualità non dubbia, ferma la facoltà di regresso della Società verso il fornitore di detti materiali.

A parziale deroga di quanto precede la garanzia trasporti è operante in forma automatica per trasporti delle cose assicurate effettuati da dipendenti e/o incaricati del Contraente con l'uso di automezzi del Contraente o dei dipendenti o degli incaricati autorizzati, anche nel caso in cui il trasferimento presso terzi delle opere assicurate sia dovuto a manutenzione, restauro o ripristino. Si intendono equiparati al trasporto anche tutti gli spostamenti e i trasferimenti di opere assicurate tra le varie ubicazioni del rischio indicate.

Art. B/19 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia espressamente ad esercitare azione di rivalsa nei confronti dei vettori, dei vettori terrestri ed imballatori, salvo il caso di dolo, nonché nei confronti del Contraente, dei suoi dipendenti, degli addetti alla sorveglianza e di tutti i soggetti che collaborino con il Contraente.

Art. B/20 – Guasti cagionati dai ladri

L'assicurazione comprende, fino al limite di:

Opzione base: € 10.000,00 per sinistro

Opzione 1): € 15.000,00 per sinistro

Opzione 2) € 20.000,00 per sinistro

Opzione 3) € 25.000,00 per sinistro

i guasti cagionati dai ladri nell'effettuare o nel tentare il furto e/o la rapina, ai locali contenenti le cose assicurate, ai fissi e agli infissi, agli impianti di rilevazione e di allarme ecc.

Art. B/21 – Opere all'esterno

Per le opere di cui al presente articolo s'intendono prestate le sole garanzie incendio, furto ed atti vandalici previa deduzione di una franchigia fissa di:

- € 500,00 per singola opera/evento relativamente a sinistri incendio, furto;
- € 1.000,00 per singola opera/evento relativamente a sinistri di atti vandalici;
- n. 1 opera scultorea "Novecento" di Arnaldo Pomodoro (bronzo kg 720, cm 300 x 90 di diametro) ubicata su apposito basamento all'esterno, in Belluno piazza dei Martiri (valore € 380.000,00).

SEZIONE 4

- UBICAZIONE - SOMME ASSICURATE - CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 – Ubicazione - somme assicurate e calcolo del premio

In Comune di Belluno, in ubicazioni varie, locali a qualunque titolo detenuti dal Contraente/Assicurato o da altri Enti, in fabbricati elevati a più piani fuori terra, con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili, solai e struttura portante del tetto in materiali combustibili, si assicura:

Sezione A – (Mostre ed esposizioni temporanee)

Opere ed Oggetti d'arte (vedi definizione beni assicurati) di proprietà di terzi temporaneamente ospitate in locali e/o spazi espositivi del Contraente/Assicurato nel contesto di mostre, esposizioni, iniziative e manifestazioni culturali ed artistiche in genere dallo stesso organizzate e/o patrocinate presso gli spazi espositivi ed i locali in genere detenuti a qualunque titolo dall'Ente o da altri Enti.

Eventuali altre sedi espositive dovranno essere comunicate anticipatamente alla Società.

Sezione B – (Patrimonio artistico dell'Ente e/o di terzi)

Opere ed oggetti d'arte (vedi definizione beni assicurati) di proprietà dell'Ente e o di terzi, continuativamente ospitate in locali presso gli spazi espositivi ed i locali in genere detenuti a qualunque titolo dall'Ente o da altri Enti.

SEZIONE A – MOSTRE ED ESPOSIZIONI TEMPORANEE

Somma assicurata €	Tasso lordo per mostra	Premio lordo €
800.000,00 , con il limite di: <ul style="list-style-type: none"> • 600.000,00 per singola mostra/esposizione • 250.000,00 per singola opera d'arte 		

SEZIONE B – PATRIMONIO DELL'ENTE E/O DI TERZI

Somma assicurata con stima accettata €	Tasso lordo per mille	Premio lordo €
€ 12.317.900 + € 380.000,00 per la scultura “Novecento” in comodato gratuito B/21 = € 12.697.900,00 , patrimonio comunale con limite di: <ul style="list-style-type: none"> • 1.300.000,00 per singola opera 		

Si precisa che:

- su beni assicurati alla Sezione B, ai sensi della vigente legislazione, non viene applicata imposta sull'assicurazione;

Scomposizione del premio:

Premio annuo imponibile	€	
Imposte (Con esclusione dei beni assicurati alla sez. B)	€	
Premio annuo lordo	€	

Art.2 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art.2 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ
